

SPECIALE RIFORMA: #10

Associazioni sportive e Riforma del Terzo settore

In questo decimo “speciale” concentriamo l’attenzione sulle associazioni sportive dilettantistiche (ASD), provando a capire cosa la Riforma del Terzo settore disponga per esse e soprattutto come tali associazioni si dovranno comportare durante il periodo transitorio e quando la Riforma sarà pienamente attuata.

Le ASD sono considerate enti del Terzo settore (ETS)?

All’art.5, c.1, lett. *t*) del [Codice del Terzo settore](#) è ricompresa fra le attività di interesse generale “*l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*”: **lo sport dilettantistico viene quindi considerato essere un’attività di interesse generale** (che, si ricorda, sono le attività di riferimento per gli enti che vogliono diventare ETS).

L’art.4, c.1 del Codice però non elenca fra gli ETS tipici le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD), le quali non compaiono quindi nemmeno fra le sezioni del Registro unico nazionale (RUN) ad oggi esistenti. L’art.46, c.1 del Codice divide infatti il RUN secondo le seguenti sezioni:

- a) Organizzazioni di volontariato (ODV);
- b) Associazioni di promozione sociale (APS);
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) Società di mutuo soccorso;
- g) Altri enti del Terzo settore.

Come si può notare non vi è la sezione per le ASD, che non vengono considerate fra gli ETS tipici; certamente **le ASD** possono iscriversi nella sezione *g*) del Registro fra gli “*altri enti del Terzo settore*”, ma **non hanno l’obbligo di iscriversi al Registro unico** (obbligo che hanno invece le ODV e le APS se non vogliono perdere la relativa qualifica).

Discorso diverso vale per le ASD che sono anche APS (iscritte al registro provinciale): queste, se vogliono conservare la qualifica di APS, dovranno necessariamente iscriversi al RUN.

Il regime 398 e l'attività dietro corrispettivo a soci e tesserati

Come detto nei precedenti contributi una delle novità più importanti della Riforma sarà l'abolizione (a partire probabilmente dal 1° gennaio 2020) del regime fiscale agevolato di cui alla Legge 398/1991 per le bande, i cori, le filodrammatiche, le pro-loco e in generale le associazioni senza scopo di lucro.

Tale abrogazione non vi sarà invece per **le ASD**, che **potranno** quindi **continuare ad usufruire del regime 398**; qualora una ASD si iscrivesse al RUN non potrebbe invece più utilizzare il regime 398 ma dovrebbe optare per il regime forfetario previsto dall'art.80 per gli ETS in generale (di cui abbiamo parlato nello [Speciale Riforma #7](#)), che rimane però più svantaggioso rispetto al regime 398 sia ai fini dell'IRES che ai fini dell'IVA (per la quale l'art.80 del Codice non prevede ad oggi alcun tipo di agevolazione).

Per quanto riguarda invece la perdita della qualifica di ente non commerciale, per gli ETS in generale ciò si verifica quando le entrate commerciali superano quelle istituzionali (art.79, c.5); **le ASD invece non perdono la qualifica di ente non commerciale nemmeno quando le entrate commerciali sono prevalenti** (e ciò sulla base dell'art.149, c.4 del T.U.I.R., che non viene abrogato dalla Riforma).

Altra fondamentale agevolazione che viene conservata dalle ASD è la possibilità di fare attività istituzionale (ad esempio corsi di avviamento o perfezionamento alla pratica di una disciplina sportiva) **dietro corrispettivo ai propri soci e tesserati non considerandola come commerciale**, e ciò ai sensi dell'art.148, c.3 del T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986). Tale possibilità non vi sarà invece più per le altre tipologie associative, per le quali l'attività istituzionale dietro corrispettivo ai soci diventerà (a partire probabilmente dal 1° gennaio 2020) attività commerciale, con la sola eccezione delle APS, a cui la Riforma permette (art.85, c.1 del Codice) di considerare non commerciale l'attività fatta ai soci dietro corrispettivo.

Il regime dei compensi sportivi

Una delle più importanti agevolazioni per le ASD è la **possibilità di retribuire coloro che svolgono attività sportiva** (quali ad esempio atleti, allenatori, giudici di gara, commissari)

fino a 7.500 euro l'anno non assoggettando tale compenso ad alcun tipo di tassazione: tali redditi sono considerati “redditi diversi” ai sensi dell’art.67, c.1, lett. m) del T.U.I.R.

Tale previsione rimane per le ASD anche a seguito della Riforma.

Se però una ASD volesse diventare ente del Terzo settore (ETS) dovrebbe tenere conto dell’art.16 del Codice, il quale prevede che i lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti di lavoro. La norma in esame parla di “lavoratori” in generale, non specificando che il riferimento è ai soli lavoratori subordinati: potrebbe quindi non essere così pacifica la possibilità di utilizzare il regime dei 7.500 euro per una ASD iscritta nel Registro unico.

In conclusione, **in base alla lettura odierna della Riforma** (il cui testo però potrebbe cambiare nei prossimi mesi), **sembra più conveniente per le ASD rimanere fuori dal Registro unico nazionale e quindi non acquisire la qualifica di ETS:** in tal modo è possibile sia conservare il regime 398 (con i benefici fiscali ad esso connessi) che continuare a svolgere attività istituzionale dietro corrispettivo ai soci e tesserati considerandola non commerciale, ed è inoltre possibile continuare a retribuire i collaboratori sportivi tramite il regime di favore dei 7.500 euro.

Qualora un’ASD intendesse iscriversi al RUN, e quindi diventare ETS, tutti i benefici elencati vengono persi o modificati in senso peggiorativo per l’ente.

Un’altra novità importante che interessa il mondo sportivo e che deve essere monitorato dalle associazioni è l’elenco delle discipline sportive riconosciute, che il CONI dovrebbe emettere entro fine anno.

A cura di Daniele Erler

Per informazioni:

Tel. 0461 916604

consulenza@volontariatotrentino.it